



**DOCUMENTO PER IL GRUPPO DI ESPERTI
26 SETTEMBRE 2001**

Chiusura dei programmi 1994-99

Questioni relative all'organismo di cui all'articolo 8 del regolamento 2064/97

1. Termini per la realizzazione dei controlli del 5%

Se, nel momento in cui lo Stato membro è pronto a presentare la domanda di liquidazione del saldo finale della forma di intervento anteriormente al 30 giugno 2002, non è stata realizzata la percentuale di controlli sulle spese prevista all'articolo 3 del regolamento, l'organismo indipendente non potrà fornire una dichiarazione incondizionale di chiusura. Lo Stato membro ha allora due possibilità: esso può presentare alla Commissione una domanda di proroga dei termini di presentazione della dichiarazione finale delle spese che le consenta di completare i controlli ancora pendenti, oppure può presentare la dichiarazione accompagnata da una dichiarazione condizionale di chiusura rilasciata dall'organismo indipendente. L'organismo indipendente dovrà quindi chiedere una proroga dei termini affinché i controlli possano essere ultimati prima che abbia luogo la liquidazione dell'intervento. In ogni caso la Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, ha la facoltà di chiedere allo Stato membro che vengano effettuati controlli supplementari.

2. Trattamento delle irregolarità e dei problemi sistematici

Nella dichiarazione di chiusura, l'organismo indipendente deve indicare se tutte le irregolarità individuate hanno ricevuto un trattamento adeguato, ossia se esse sono state comunicate alla Commissione ai sensi del regolamento 1681/94 e se le necessarie procedure di recupero sono in corso o sono state ultimate (con conseguente rimborso alla Commissione o dichiarazione di passività in caso di recupero incompleto). Le conseguenze finanziarie sulla chiusura devono essere specificate.

La dichiarazione di chiusura deve inoltre segnalare l'eventuale esistenza di problemi sistematici, il trattamento ad essi riservato e gli importi di aiuto ad essi destinati. L'organismo indipendente deve aver comprovato che le questioni emerse nelle relazioni di audit che potevano avere un

carattere sistematico hanno ricevuto un seguito adeguato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento.

3. Spese anteriori al 1998

La dichiarazione di chiusura riguarda l'insieme delle spese di un programma. L'organismo indipendente deve pertanto disporre di dati sufficienti per fornire un parere sulle spese dichiarate precedentemente al 1998; occorre dunque che i controlli sulle spese riguardino anche una parte adeguata delle transazioni anteriori a tale anno.

4. Campionamento

Qualora non siano stati pienamente rispettati i requisiti di analisi dei rischi e di rappresentatività prescritti dal regolamento, l'organismo indipendente deve indicare nella dichiarazione di chiusura in che modo è stato effettuato il campionamento, la portata delle irregolarità e il suo impatto sull'affidabilità della dichiarazione delle spese. Questo aspetto può dar luogo a un parere condizionale.

5. Indipendenza

L'organismo indipendente deve garantire che i controlli effettuati da persone che svolgono mansioni di gestione nell'ambito del progetto in causa non vengano presi in considerazione nel calcolo del 5% di controlli prescritto. Qualora le persone che effettuano i controlli non siano interamente estranei alla funzione di gestione, l'organismo indipendente deve indicare la propria valutazione del rischio che questo comporta quanto ai risultati dei controlli e dunque alle spese dichiarate. Questo aspetto può dar luogo a un parere condizionale.

6. Seguito dato ad audit e controlli

L'organismo indipendente deve definire una procedura volta ad accertare che tutte le questioni aventi un impatto finanziario emerse nel corso di audit e controlli sono state oggetto di un seguito soddisfacente. Qualora per tale accertamento l'organismo si basi su dichiarazioni di terzi, deve esistere un sistema adeguato per comprovarne l'affidabilità.

7. Qualità delle relazioni

Qualora ritenga inadeguata la qualità delle relazioni di controllo, l'organismo indipendente deve adottare misure atte a valutare il rischio che questo comporta quanto ai risultati dei controlli e dunque all'affidabilità delle spese dichiarate. Questo aspetto deve essere indicato nella dichiarazione di chiusura e può dar luogo a un parere condizionale.

8. Requisito del 5%

L'organismo indipendente deve verificare la base utilizzata per determinare l'importo delle spese che risultano essere state oggetto di un controllo e l'affidabilità del sistema utilizzato nell'ambito di ciascun programma per ottenere tale informazione. In particolare, qualora il controllo delle spese sia stato effettuato sulla base di un campione di documenti contabili, occorre accertare la rappresentatività di tale campione.

9. Beneficiari finali

Poiché l'obiettivo dei controlli del 5% è di verificare l'ammissibilità e regolarità delle transazioni su cui si basa l'insieme delle dichiarazioni di spesa del programma, i controlli devono essere effettuati a livello del beneficiario finale. L'organismo indipendente deve verificare che i controlli del 5% soddisfino questa condizione. In caso contrario, il parere di detto organismo dovrà essere condizionale.

10. Frequenza di errori

L'organismo indipendente, sulla base di norme internazionali in materia di audit, dovrà fissare e specificare nella dichiarazione di chiusura la definizione di alta e bassa frequenza di errori che è stata utilizzata nell'effettuare la dichiarazione medesima.